

DIRITTO PROCESSUALE PENALE I

PARTE I: NOTIZIE INTRODUTTIVE

CAPITOLO 1: PROFILO STORICO

IL PROCESSO INQUISITORIO E IL PROCESSO ACCUSATORIO

Il processo inquisitorio esalta la ricerca ufficiosa della verità ed ignora la capacità euristica del contraddittorio, in particolare del fatto che la difesa possa partecipare su un piano di parità con l'accusa all'escussione delle fonti di prova personale. In tale processo:

- a) Il giudice, acquisita la notizia di reato, d'ufficio apre il processo, indaga e valuta la serietà della notizia, formula l'imputazione, ricerca, ammette ed assume le prove che egli ritiene utili a dimostrare la fondatezza o l'infondatezza dell'imputazione e, pronuncia la condanna o il proscioglimento dell'imputato.
- b) Il giudice applica con larghezza la carcerazione preventiva.
- c) Gli atti del processo sono compiuti in segreto rispetto all'imputato ed al suo difensore, e pertanto anche rispetto ai terzi, al fine di evitare che la difesa possa valersi della conoscenza di essi e del loro risultato per impedire o fuorviare l'accertamento della verità.
- d) Il giudice può pronunciare la decisione finale sulla base di prove assunte non da lui personalmente ma da un altro organo, anche non giurisdizionale, e senza la partecipazione dell'imputato e del suo difensore.
- e) Il processo inquisitorio, poiché attribuisce la massima importanza all'immagine di autorità del giudice penale, non ammette che le pronunce di questo siano contraddette da quelle di un giudice extrapenale.

Il processo accusatorio attribuisce la massima capacità euristica all'iniziativa ed al dibattito di parti portatrici di contrapposti interessi. Nel processo accusatorio:

- a) Il giudice è tenuto all'imparzialità e quindi ad una tendenziale passività processuale. Egli esercita la giurisdizione solo in seguito alla formulazione dell'imputazione e all'esercizio dell'azione penale da parte di un soggetto diverso. Spetta alle parti ricercare, allegare e assumere le prove in contraddittorio davanti al giudice. Costui può al più integrare d'ufficio l'istruzione probatoria svolta da esse.
- b) La carcerazione preventiva è consentita solo in presenza dell'effettivo pericolo che l'imputato inquina la prova o si dia alla fuga.
- c) L'imputato ha il diritto a non cooperare al processo e alla propria eventuale condanna. In particolare ha il diritto al silenzio.
- d) Il diritto alla difesa dell'imputato trova la più ampia esplicazione. Il giudice pronuncia solo sulla base di prove assunte nel contraddittorio delle parti.
- e) Il processo penale si svolge per quanto possibile all'insegna della pubblicità interna, cioè consentendo alle parti del processo di avere conoscenza degli atti di questo e del loro risultato.
- f) Il sistema accusatorio accoglie il sistema dell'indipendenza delle giurisdizioni, per cui le sentenze del giudice penale possono senza difficoltà essere contraddette da quelle dei giudici non penali.

IL PROCESSO MISTO

Il code d'instruction criminelle introdusse un processo penale che venne detto **misto** in quanto composto di una prima fase, l'istruzione, inquisitoria perché segreta e scritta, e di una seconda fase, il giudizio, accusatoria perché pubblica e orale.

Nella prima fase il giudice istruttore compiva d'ufficio e senza l'intervento del difensore dell'imputato tutti gli atti di indagine che gli apparivano necessari per accertare la verità sull'ipotesi di reato dedotta nel processo. Nella seconda fase le prove individuate e assunte dal giudice

nell'**istruzione** venivano discusse davanti al giudice del **giudizio** nel contraddittorio delle parti. Però i risultati delle acquisizioni probatorie operate fuori dal contraddittorio dal giudice istruttore potevano essere immessi nella fase del giudizio e **per questa via influivano sulla decisione finale del processo**.

CAPITOLO 2: LA DISCIPLINA COSTITUZIONALE

SEZIONE 1: GLI ORGANI DEL PROCESSO PENALE

A) IL GIUDICE

LA GIURISDIZIONE

Secondo la Costituzione la giurisdizione è la funzione dello Stato che consiste nell'applicazione della legge nei casi concreti, esercitata da organi giurisdizionali o giudici posti in una speciale condizione di **imparzialità** ed operanti nel contraddittorio delle parti, cioè di coloro sulla cui situazione giuridica i provvedimenti giurisdizionali sono destinati ad incidere. La giurisdizione penale è la specie di giurisdizione che consiste nell'applicazione della legge penale sostanziale

L'IMPARZIALITÀ

La Costituzione, in quanto stabilisce che i giudici **sono soggetti soltanto alla legge** e che ogni processo si svolge davanti a **giudice terzo terzo e imparziale**, prescrive che i giudici nell'esercizio della giurisdizione devono essere appunto imparziali, cioè non devono avere altro fine che l'obiettiva applicazione della legge e dunque essere esenti da qualsiasi interesse o vincolo che possa distrarli da tale obiettiva applicazione.

Il precetto di imparzialità del giudice penale comporta:

- a) Un precetto di **tendenziale passività** dell'organo giurisdizionale nel processo
- b) L'incompatibilità del giudice persona fisica, che abbia pronunciato su una regiodicanda, a pronunciare nuovamente sulla stessa regiodicanda, giacché la cosiddetta forza della prevenzione potrebbe impedirgli di recepire con obiettività le ulteriori prove e ragioni che siano acquisite a riguardo
- c) **Il dovere del giudice di astenersi** dal partecipare ad un processo se egli abbia un qualche interesse in esso o in altro modo abbia espresso un'opinione sul merito dello stesso

L'INDIPENDENZA

L'indipendenza garantita ai giudici è sia organizzativa sia funzionale. Inoltre, tanto l'indipendenza organizzativa quanto quella funzionale sono esterne ed interne, cioè proteggono il giudice dalle interferenze tanto di soggetti estranei all'organizzazione giurisdizionale quanto di soggetti appartenenti a questa:

- a) **L'indipendenza esterna** è strumentale all'imparzialità del giudice, giacché protegge costui dall'ingerenza di organi che, in quanto non giurisdizionali, potrebbero non rispettare l'imparzialità degli organi giurisdizionali che fossero loro sottoposti
- b) **L'indipendenza interna** mira ad assicurare ad ogni organo giurisdizionale ed ad ogni componente un tale organo la libertà nell'interpretazione della legge nell'accertamento dei fatti e quindi nell'applicazione della legge nei casi concreti. A causa dell'indipendenza interna il potere giurisdizionale è un **potere diffuso**, in cui ogni organo può entrare in **conflitto di attribuzioni** con gli altri poteri dello Stato.

LA PRECOSTITUZIONE

La Costituzione stabilisce che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale **precostituito per legge**" e che "non possono essere istituiti **giudici straordinari**". Dunque, la Costituzione assicura alle parti di ogni processo la previa sicura conoscenza del giudice che dovrà giudicarle o meglio **l'obiettività nell'individuazione di tale giudice**.

Pertanto la Costituzione:

- a) Detta una riserva di legge statale avente ad oggetto le norme che istituiscono gli organi giurisdizionali, ne determinano la struttura la giurisdizione e la competenza, ed enunciano i criteri di individuazione dei giudici persona fisica
- b) Esige che le suddette norme di legge siano irretroattive, cioè siano entrate in vigore prima dell'accadimento del fatto, in particolare della commissione del reato del quale l'organo giurisdizionale dovrà dichiarare gli effetti giuridici
- c) Stabilisce che le suddette norme di legge devono essere determinate, così da non consentire scelte discrezionali dei giudici organo o persona fisica chiamati a conoscere il singolo processo

I GIUDICI POPOLARI

La Costituzione esige che il giudizio sui più gravi reati contro la persona e sui c.d. reati politici sia demandato ad **organi giurisdizionali ordinari**, composti con individui scelti per la sola loro qualità di cittadino e non perché portatori di un qualche tipo di cognizioni extragiuridiche. L'organo giurisdizionale, in cui questa diretta partecipazione del popolo all'amministrazione della giustizia si realizza in materia penale, è detto **corte d'assise**. La corte d'assise è un giudice collegiale composto da otto membri: due giudici togati (uno è il presidente, l'altro il cosiddetto giudice a latere) e sei giudici popolari.

Nel sistema della **giuria**, proprio degli ordinamenti di common law, i giudici popolari, tradizionalmente in numero di dodici e detti **giurati**, accertano il fatto oggetto del processo da soli, senza il concorso dei giudici professionali, pronunciando un verdetto immotivato ed insuscettibile di riesame nel merito.

Nel sistema del **collegio misto**, i **giudici popolari** e quelli personali formano un unico collegio, il quale decide tutte le questioni poste dal processo, processuali e di merito, di diritto e di fatto, con una decisione motivata ed appellabile. Oggi prevale l'opinione che la giuria sia un istituto incompatibile con l'art 111 c.6 Cost., il quale, stabilendo che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati, vuole che il giudizio penale si fondi su una **razionale e controllabile interpretazione della legge** e su un altrettanto **razionale e controllabile accertamento del fatto** sussumibile ad essa.

I GIUDICI SPECIALI

La Costituzione disciplina alcuni giudici speciali e ne prevede due aventi giurisdizione in materia penale. Uno, istituito dalla stessa Costituzione, è la **Corte Costituzionale** la quale in composizione allargata giudica sulle accuse di alto tradimento e attentato alla Costituzione mosse al Presidente della Repubblica. Il secondo giudice penale speciale è rappresentato dai **tribunali militari** che in tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate, ed in tempo di guerra hanno la giurisdizione che sarà loro attribuita dalla legge.

LA CORTE DI CASSAZIONE

Al vertice dell'organizzazione giurisdizionale c.d. comune, ordinaria e speciale, la Costituzione colloca la Corte di cassazione stabilendo che **contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale**, emessi dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge. La Costituzione:

- a) Stabilisce che tale Corte è **unica** nello Stato
- b) Prevede che essa sia composta anche con consiglieri non provenienti dalla magistratura ordinaria per meriti insigni tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con quindici anni di esercizio professionale ed iscritti negli albi dei patrocinatori davanti alle giurisdizioni superiori

SEZIONE 2: IL PROCESSO PENALE

A) I PRINCIPI FONDAMENTALI

IL GIUSTO PROCESSO

La Costituzione enuncia alcuni principi, ai quali tutta la disciplina legislativa del processo deve informarsi:

- a) Il processo penale deve potersi svolgere, nel rispetto della legge, sino alla sua conclusione, rappresentata dalla pronuncia del giudice dell'imputazione
- b) La decisione del giudice deve essere **giusta**, cioè deve condannare il colpevole alla sola pena adeguata all'entità del reato commesso ed alla sua capacità a delinquere, e deve assolvere l'innocente
- c) Presupposto della giustizia della decisione è l'**accertamento dei fatti rilevanti** ai fini dell'applicazione della legge penale sostanziale e processuale
- d) Il processo penale deve essere giusto. La locuzione significa che il processo penale deve essere disciplinato dalla legge in modo che le parti possano farvi valere adeguatamente le loro ragioni

IL CONTRADDITTORIO

L'art 111 Cost stabilisce “ *La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata*”.

Per essere giusto il processo penale deve essere svolgersi nel rispetto del contraddittorio, del quale l'art 111 Cost enuncia due livelli. Il primo, detto contraddittorio in senso **debole**, prescritto dall'art 111 c. 2 Cost, stabilisce che il processo penale deve svolgersi nel contraddittorio fra le parti su un piano di parità. Il contraddittorio così garantito consiste in ciò che, in rapporto a qualsiasi domanda che una parte proponga al giudice, la controparte deve **poter conoscere il contenuto di questa e le prove e le ragioni su cui essa si fonda nonché confutare queste prove e ragioni anche adducendo prove e ragioni proprie**.

Il secondo livello del contraddittorio, cosiddetto **forte**, è prescritto dall'art 111 c 4 Cost, il quale stabilisce che “il processo penale è regolato dal principio del **contraddittorio nella formazione della prova**”. Ciò significa che nel processo penale le fonti di prova devono essere escuse davanti al giudice nel contraddittorio fra le parti.

I LIMITI ALL'ACCERTAMENTO DEI FATTI

La Costituzione stabilisce che l'accertamento dei fatti trova in esso un limite nella necessità di tutelare altri interessi dotati di pari rilevanza costituzionale.

Uno di questi interessi è il diritto dell'imputato al **silenzio**, cioè a non rilasciare dichiarazioni sui fatti rilevanti nel processo stesso.

Un altro limite all'accertamento della verità nel processo penale deriva dalla necessità di tutelare la sicurezza dello Stato mediante il **Segreto di Stato**, cioè mediante l'attribuzione ad alcuni organi pubblici del potere di negare l'acquisizione al processo delle notizie la cui rilevazione potrebbe mettere in pericolo la sicurezza, l'unità e l'indipendenza della Repubblica.

B) L'AZIONE PENALE

L'OBBLIGATORIETÀ

In forza del principio di obbligatorietà, il PM:

- a) Allorché, acquisita una notizia di reato, ravvisi elementi sufficienti per sostenere un'accusa in giudizio, **deve formulare l'imputazione ed esercitare l'azione penale**.
- b) Ove non ravvisi tali elementi e quindi ritenga che l'azione penale non deve essere esercitata, deve provocare il controllo del giudice su questo suo convincimento, ed il giudice che non

lo condivida deve ordinare al PM di proseguire le indagini oppure di formulare un'imputazione

L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Le condizioni di procedibilità sono atti o fatti in assenza dei quali il PM non può esercitare l'azione penale. **L'autorizzazione a procedere**, che è la dichiarazione con cui un organo estraneo all'organizzazione giudiziaria, nell'esercizio di un potere discrezionale, politico o amministrativo, consente che si proceda per un determinato reato o nei confronti di una determinata persona.

L'istituto mira a tutelare:

- a) Talora il presunto soggetto attivo del reato
- b) Talora il presunto soggetto passivo del reato dal pregiudizio che potrebbe derivargli dalla pubblicità che il processo darebbe alla commissione del reato stesso.

L'autorizzazione a procedere attiva può essere di due tipi:

- a) **L'autorizzazione ad acta**, alla quale la legge subordina il compimento di alcuni atti limitativi della libertà del presunto soggetto attivo del reato
- b) **L'autorizzazione ad processam**, alla quale la legge subordina l'esercizio dell'azione penale nei confronti del medesimo soggetto

Specificamente:

- a) La Costituzione garantisce ai **membri del Parlamento** la sola autorizzazione ad acta.
- b) Il **Presidente del Consiglio** ed i **ministri** sono sottoposti a procedimento penale per reati ministeriali solo con l'autorizzazione della Camera del Parlamento alla quale l'imputato appartiene. La Camera può negare l'autorizzazione sia ad processam sia ad acta
- c) **I giudici della Corte Costituzionale** fruiscono dell'autorizzazione tanto ad processam quanto ad actam

L'INDEROGABILITÀ DELLA GIURISDIZIONE PENALE

La Costituzione sancisce il principio di inderogabilità della giurisdizione penale. Invero la Costituzione:

- a) Stabilisce che tutti i soggetti sono uguali davanti alla legge, in particolare a quella penale
- b) Stabilisce che i reati devono consistere in fatti delineati dalla legge con norme determinate e tassative, eliminando per quanto possibile ogni discrezionalità addirittura degli organi giurisdizionali
- c) Stabilisce che, ogniqualvolta emerge un fatto suscettibile di rilevanza penale, **un giudice deve accertare se esso costituisce o non costituisce un reato.**

C) I DIRITTI DELL'IMPUTATO

LA PRESUNZIONE D'INNOCENZA

Nell'art 27 c.2 Cost, per cui "**l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva**", vengono individuate due regole:

- a) Una **regola di trattamento** dell'imputato in pendenza di processo, per cui costui, prima della condanna irrevocabile, non può essere sottoposto a trattamenti che presuppongano un giudizio di sua colpevolezza per il reato per il quale egli è ancora sub iudice
- b) Una **regola di giudizio** destinata ad operare al termine del processo, per cui l'imputato può essere dichiarato colpevole solo in presenza di prove che facciano ritenere la sua colpevolezza accertata al di là di ogni ragionevole dubbio

IL DIRITTO ALLA DIFESA

La Costituzione, con lo stabilire che "la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento" garantisce all'imputato nel processo penale un bene finale e più beni strumentali.

Il bene finale e la dichiarazione giurisdizionale dell'innocenza e comunque la pronuncia giurisdizionale più favorevole all'imputato nella situazione di diritto e di fatto data nel caso concreto.

I beni strumentali sono tutti i diritti, poteri e facoltà la cui titolarità è indispensabile o anche soltanto utile all'imputato per ottenere il riconoscimento dell'anzidetto bene finale.

I beni strumentali garantiti dalla Costituzione comprendono:

- a) **Il diritto all'autodifesa** o difesa personale o materiale, cioè alla difesa che l'imputato svolge di persona nel processo
- b) **Il diritto alla difesa tecnica** o formale, cioè il diritto dell'imputato a che almeno un difensore, scelto da lui, lo assista, consigli ed eventualmente sostituisca nello svolgimento dell'azione difensiva.

IL DIRITTO ALL'ESAME DELL'ACCUSATORE

L'art 11 Cost stabilisce che "la colpevolezza dell'imputato **non può essere provata** sulla base di dichiarazioni rese da chi si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore. Ne deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi.

Pertanto, se il testimone o coimputato ha reso in dibattimento dichiarazioni diverse da quelle da lui in precedenza rese in segreto alla polizia giudiziaria o al PM, e tale diversità gli è stata contestata dall'esaminante, il giudice, quando anche ritenga più attendibili le precedenti dichiarazioni, può solo negare credito alle dichiarazioni dibattimentali, ma non può porre le prime in luogo delle seconde a fondamento della decisione.

D) LE LIBERTÀ

La Costituzione tutela alcune libertà individuali e suscettibili di essere limitate nel processo penale. Esse sono:

- a) **La libertà personale** (art 13 Cost), la quale non è il generico diritto dell'individuo di agire secondo il proprio volere in ogni settore della vita, ma è più specificatamente il diritto del suddetto a restare indenne da atti di coercizione materiale della sua persona (c.d. libertà dagli arresti o, nella tradizione inglese, di habeas corpus). L'art 13 c.2 Cost parla di detenzione e di ispezione e perquisizione personali. L'ispezione personale è l'esame del corpo di una persona volto ad individuare e documentare i segni o gli altri modi di essere che esso può presentare; la perquisizione personale è la ricerca, condotta sullo stesso corpo, delle cose che possono essere occultate su esso
- b) **La libertà di domicilio**, la quale è il diritto dell'individuo a che lo spazio chiuso, che egli destina a sede non solo della sua vita domestica, ma di qualsiasi sua attività privata, resti indenne dalle immissioni, materiali o non materiali, di terzi e in particolare della pubblica autorità. L'art 14 c.2 prevede l'esecuzione nel domicilio di ispezioni, perquisizioni e sequestri
- c) **La libertà e la segretezza della corrispondenza** e di ogni altra forma di comunicazione, che è il diritto dell'individuo a comunicare segretamente con una o più altre persone con qualsiasi mezzo, compreso il colloquio tra presenti, anche fuori dei luoghi formanti oggetto della tutela costituzionale del domicilio (art 15 Cost). Secondo la Corte costituzionale il diritto alla segretezza delle comunicazioni è tutelato nei confronti:
 - a) Dell'**intercettazione**, che è la presa di conoscenza del contenuto di una comunicazione tra persone, attuata da un terzo estraneo alla comunicazione all'insaputa dei partecipanti a questa e con l'impiego di strumenti tecnici di captazione dei suoni o segnali
 - b) Della presa di conoscenza dei **dati esterni** alla comunicazione, cioè dell'identità delle persone tra le quali essa si svolge, del tempo e del luogo di essa e di ogni altro carattere della comunicazione diverso dal suo contenuto.
- d) La **libertà di manifestazione del pensiero**, nella specie del diritto dell'individuo a diffondere tramite stampati il proprio pensiero. L'art 21 c. Cost stabilisce che " *tutti hanno*

diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione". L'art 21 c.2 Cost stabilisce che " la stampa non puo essere soggetta ad autorizzazioni o censure"

PARTE II: I SOGGETTI

CAPITOLO 1: IL GIUDICE

SEZIONE 1: NOTIZIE PRELIMINARI

IL PROCEDIMENTO E IL PROCESSO

Il codice di procedura penale:

- a) Chiama **procedimento penale** la serie di atti, strumentali all'applicazione della legge penale sostanziale, che inizia con il primo atto d'indagine preliminare compiuto dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero dopo aver acquisito la notizia di reato e termina nel momento in cui la decisione finale del giudice diviene irrevocabile, cioe non piu suscettibile di impugnazione ordinaria.
- b) Usa la locuzione **processo penale** per designare la fase del processo penale che, tagliando fuori la fase delle indagini preliminari, inizia con l'esercizio dell'azione penale e termina con l'anzidetta irrevocabilità della decisione finale del giudice.

LE SPECIE DI PROCEDIMENTO

Il codice di procedura penale conoscono vari tipi di procedimento o processo penale:

- a) **Il processo di cognizione** e quello che consiste nella serie di atti che inizia con il primo atto d'indagine preliminare e termina con l'irrevocabilità della decisione finale
- b) **Il procedimento di esecuzione** e la serie di atti che vengono compiuti per eseguire i provvedimenti emessi nel corso o a conclusione del procedimento di cognizione
- c) **I procedimenti incidentali** sono i procedimenti che si instaurano nel corso di un procedimento o processo di esecuzione o di cognizione al fine di ottenere la decisione, da parte di un giudice diverso da quello investito del procedimento principale, di una questione incidentale a quest'ultimo
- d) **I procedimenti complementari** sono i procedimenti volti alla soluzione di questioni non incidentali, ma accessorie a quella che forma oggetto dei procedimenti di cognizione o di esecuzione

GLI STATI E I GRADI

La pluralita o unicita dei gradi dipende dal fatto che la legge ammetta o no l'impugnazione del provvedimento emesso in esito al procedimento, per cui questo ha un **primo e unico grado** se il provvedimento terminativo non e impugnabile o non viene impugnato, mentre se l'impugnazione e ammessa, puo avere un **secondo grado o grado d'appello**, e finanche un ulteriore **grado di cassazione**. Quest'ultimo non si dice terzo grado perche, a differenza dei primi, che consentono un giudizio tanto di merito quanto di legittimita, il giudizio di cassazione consente solo un controllo di legittimita.

I RAPPORTI FRA PROCEDIMENTI

Piu procedimenti penali di cognizione si dicono **connessi**:

- a) Quando sono promossi contro piu persone imputate di aver commesso un reato in concorso o in cooperazione fra loro o di avere cagionato con condotte indipendenti l'evento costitutivo di un reato.
- b) Quando sono promossi contro una persona imputata di avere commesso piu reati con una sola azione od omissione oppure con piu azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (reato continuato).

- c) Quando hanno per oggetto più reati, dei quali gli uni sarebbero stati commessi per eseguire o per occultare gli altri

SEZIONE 2: GLI ORGANI GIURISDIZIONALI

I GIUDICI ORDINARI

I giudici ordinari si distinguono in giudici di merito e giudici di legittimità. **I giudici di merito** sono quelli che risolvono tutte le questioni, di diritto e di fatto, che l'applicazione di una norma penale in un caso concreto comporta. **I giudici di legittimità** sono solo uno, la Corte di cassazione, la quale pronuncia sul se i giudici di merito hanno osservato le norme giuridiche, sostanziali e processuali, preposte al loro operato.

I giudici di merito si distinguono in giudici di cognizione e giudici di sorveglianza. **I giudici di cognizione** pronunciano sulla fondatezza di un'imputazione. **I giudici di sorveglianza** pronunciano in tema di pericolosità e rieducazione del condannato. I giudici di cognizione e di sorveglianza **di primo grado** pronunciano una prima volta sui temi loro demandati; quelli **di secondo grado** o d'appello pronunciano sugli appelli proposti contro le decisioni dei giudici di primo grado.

I giudici di cognizione sono: la **corte di assise**, composta di un presidente, un c.d. giudice a latere e sei giudici popolari; il **tribunale ordinario**; il **giudice per le indagini preliminari** (GIP); il **tribunale dei ministri**, che è il collegio competente per le indagini preliminari in tema di reati ministeriali; il **giudice di pace**; la **corte d'appello**; la **corte d'assise d'appello**.

I giudici di sorveglianza sono il **magistrato di sorveglianza** e il **tribunale di sorveglianza**.

GLI UFFICI, LE TABELLE E LE SEZIONI

Gli organi giurisdizionali ordinari sono compresi in uffici giudiziari. Gli uffici giudiziari possono essere ripartiti in sezioni, le quali sono **raggruppamenti di magistrati addetti all'ufficio**, destinati ad esprimere una o più composizioni dell'uno o più organi giurisdizionali compresi nell'ufficio stesso:

- a) La corte d'appello e la Corte di cassazione sono costituite in sezioni per disposizione di legge. La Corte di cassazione comprende le **sezioni unite** e più **sezioni semplici**.
- b) La corte d'assise e la corte d'assise d'appello possono essere costituite in sezioni, le quali sono istituite e soppresse con d.P.R.

Le tabelle degli uffici giudiziari attuano la precostituzione del giudice. Nello specifico **istituiscono le sezioni** degli uffici giudiziari dalle corti anzidette, **assegnano i presidenti e i magistrati alle sezioni** di tutti gli uffici giudiziari, determinano la composizione dei **collegi giudicanti**, dettano i criteri predeterminati e obiettivi per **l'assegnazione degli affari** alle sezioni.

Le tabelle sono emanate con decreto del ministro della giustizia. Sono emanate per un triennio.

I MAGISTRATI ORDINARI

Lo status giuridico dei magistrati ordinari è disciplinato dalle leggi di ordinamento giudiziario nel senso che:

- a) Alla **magistratura ordinaria** si accede tramite un **concorso** al quale sono ammessi i cittadini italiani che hanno l'esercizio dei diritti civili, un'età non inferiore a 21 anni e non superiore a 40, e sono magistrati amministrativi o contabili, procuratori dello Stato, avvocati iscritti all'albo, dipendenti della P.A. con qualifica dirigenziale, docenti universitari di ruolo in materie giuridiche, dottori in giurisprudenza con laurea conseguita al termine di un corso universitario della durata di almeno 4 anni i quali sono dottori di ricerca diplomati da una scuola di specializzazione per le professioni legali. Tutti i suddetti devono essere di condotta incensurabile.

Il vincitore del concorso è nominato **magistrato ordinario** e compie un tirocinio di due anni presso i tribunali e le procure della Repubblica. Dopo sei mesi di tale tirocinio può essere ammesso all'**esercizio delle funzioni** giudicanti o di quelle requirenti.

I magistrati ordinari sono sottoposti ogni quadriennio ad una **valutazione di professionalità**. Ogni magistrato sottosta nel corso della carriera fino a sette valutazioni. Quello che in occasione di una valutazione incorre in due giudizi negativi è dispensato dal servizio.

- b) Un quarto dei posti di consigliere della Corte di cassazione messi a concorso ogni anno sono riservati a **professori ordinari** di università in materie giuridiche e ad **avvocati** che abbiano esercitato effettivamente la professione per almeno 15 anni e siano iscritti nell'albo dei patrocinati davanti alle corti superiori. Il designato è nominato consigliere di cassazione con d.P.R.
- c) I magistrati ordinari sono **inamovibili** dall'ufficio, dalla sede e dalle funzioni. Peraltro con delibera del CSM possono essere senza il loro consenso:
 - a) **Sospesi** a titolo cautelare in pendenza di un procedimento disciplinare o penale a loro carico
 - b) **Rimossi** a titolo di sanzione disciplinare
 - c) **Dispensati** dal servizio se per un'infermità permanente non sono in grado di adempiere convenientemente i loro doveri
 - d) **Trasferiti** ad un'altra sede o ad un altro ufficio quando incorrono in una sanzione disciplinare diversa dall'ammonizione o dalla rimozione
- d) I magistrati ordinari addetti agli organi giudicanti di merito possono essere **applicati** ai tribunali, alle corti d'appello, ai tribunali di sorveglianza ed ai tribunali per i minorenni quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti
- e) I magistrati sono destinati a **supplire** i colleghi mancanti o impediti secondo i criteri indicati dal CSM in occasione dell'approvazione delle tabelle degli uffici giudiziari.
- f) Il magistrato ordinario può incorrere in **responsabilità disciplinare**. Le sanzioni disciplinari possono essere l'ammonizione, la censura, la perdita dell'anzianità, l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo, la sospensione dalle funzioni e la rimozione. Il giudizio compete alla **sezione disciplinare** del CSM
- g) Fuori dalla materia disciplinare, tutti i provvedimenti riguardanti il rapporto di servizio dei magistrati ordinari sono adottati con d.P.R. o dal ministro della giustizia in conformità alla delibera del **CSM**. Tutti i suddetti provvedimenti sono **impugnabili al TAR Lazio**.

I MAGISTRATI ONORARI

I magistrati onorari, destinati in materia penale alle funzioni di giudice singolo previste dalla Costituzione, sono il giudice onorario ed il giudice di pace. Quelli destinati a comporre le sezioni specializzate degli organi giurisdizionali ordinari sono gli esperti del tribunale di sorveglianza.

La carica di **giudice onorario di tribunale** è conferita ai cittadini italiani che hanno l'esercizio dei diritti civili e politici, l'idoneità fisica e psichica all'ufficio, un'età compresa tra i 25 ed i 69 anni e la laurea in giurisprudenza, non hanno riportato le condanne indicate dalla legge, non sono sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza e, salvo che esercitino la professione di avvocato o notaio, risiedono in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale essi presentano la domanda.

La nomina è disposta con decreto del ministro della giustizia in conformità alla delibera del CSM.

La carica è conferita per un triennio rinnovabile una sola volta previo un giudizio di idoneità alla continuazione nelle funzioni. Il giudice onorario comunque decade al compimento del 72esimo anno di età. Egli ha gli stessi doveri dei magistrati ordinari

La carica di **giudice di pace** è conferita ai cittadini italiani che :

- a) Hanno l'esercizio dei diritti civili e politici, l'idoneità fisica e psichica all'ufficio, un'età di almeno 30 e non più di 70 anni, la laurea in giurisprudenza, non hanno riportato le condanne indicate dalla legge, non sono sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza e hanno cessato al momento dell'assunzione delle funzioni qualsiasi attività lavorativa dipendente

- b) Hanno superato l'esame di abilitazione all'esercizio delle professioni forensi oppure hanno esercitato funzioni giudiziarie per almeno un biennio o l'insegnamento di materie giuridiche nelle università
- c) Al termine di un tirocinio di sei mesi in un tribunale oppure presso un giudice di pace esperto hanno riportato un giudizio di idoneità dal consiglio giudiziario competente per territorio.

La **nomina** è disposta con decreto del ministro della giustizia in conformità alla delibera del CSM.

La carica è conferita per **quattro anni** e può essere confermata una sola volta per un uguale periodo anche a chi abbia compiuto il 70esimo anno di età.

Gli **esperti** effettivi e supplenti del tribunale di sorveglianza sono scelti fra professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, e criminologia clinica e docenti di scienze criminalistiche. Sono nominati dal CSM per periodi triennali rinnovabili.

I GIUDICI POPOLARI

I giudici popolari, chiamati a comporre le corti d'assise e le corti d'assise di appello, **devono avere**: la cittadinanza italiana; il godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale; un'età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni; in corte d'assise, il titolo finale di studi di scuola media di primo grado e, in corte d'assise d'appello, il titolo finale di studi di scuola media di secondo grado. Sono **incompatibili** all'ufficio: i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; gli appartenenti in attività di servizio alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia; i ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.

I giudici popolari sono individuati mediante le seguenti operazioni:

- a) I sindaci dei comuni invitano mediante un **pubblico manifesto** i cittadini residenti nel comune, i quali soddisfano i requisiti per esercitare le funzioni di giudice popolare e non siano ancora iscritti negli **elenchi comunali** dei giudici popolari e chiedere l'iscrizione in tali elenchi. Peraltro una commissione comunale aggiorna gli elenchi **iscrivendovi d'ufficio tutti i cittadini** residenti nel comune che hanno titolo all'iscrizione e cancellando coloro che l'hanno perso. Gli elenchi comunali vengono unificati in **elenchi mandamentali**, che sono pubblicati mediante affissione nell'albo pretorio
- b) Dagli albi definitivi viene sorteggiato il numero stabilito dalla legge di cittadini destinati a comporre per il successivo biennio le **liste generali** dei giudici popolari ordinari.
- c) Le corti d'assise e le corti d'assise d'appello tengono quattro **sessioni** all'anno, ciascuna della durata di tre mesi

I **giudici effettivi** salvi i casi di impedimento, astensione o ricsuzione, esercitano la funzione in tutti i processi della sessione, anche dopo che il trimestre di questa è decorso se un giudizio, iniziato durante la sessione, non è ancora terminato.

I giudici popolari che hanno prestato servizio in una sessione non possono nuovamente servizio nel biennio.

LA COSTITUZIONE DEL GIUDICE

L'organo giurisdizionale penale deve essere regolarmente costituito, cioè deve essere composto del **numero di giudici persona fisica** stabiliti dalla legge di ordinamento giudiziario e ogni componente l'organo deve soddisfare le **condizioni di capacità** stabilite per lui dalle leggi di ordinamento giudiziario. Gli atti processuali penali compiuti da un organo giurisdizionale non costituito regolarmente sono **inficiati da nullità assoluta**.

Le condizioni di capacità del giudice sono:

- a) I requisiti generali per l'ammissione alle funzioni giudiziarie, cioè l'essere cittadino italiano e l'aver l'esercizio dei diritti civili, e gli altri requisiti prescritti dalla legge per l'accesso alle funzioni giudicanti.